



Studio Filippi
Consulenti d'impresa
Viale Dieci Martiri, 37
36100 Vicenza
Linea 1: 0444 525824
Linea 2: 0444 231183
Fax: 0444 809824
www.studio-filippi.it



Circolare 15 2017

*Questa mail è generata da un sistema automatico non presidiato pertanto si invita cortesemente a non rispondere.
Eventuali e-mail ricevute rimarranno inevase.*

affronteremo oggi il seguente argomento:

Comunicazione obbligatoria effettuazione lavoro notturno

In sintesi: è in scadenza il prossimo 31 marzo la comunicazione obbligatoria prevista per l'effettuazione di lavoro notturno, ai fini della disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono attività usuranti. **La comunicazione riguarda i lavoratori che svolgono lavoro notturno siano essi dipendenti che somministrati.**

Le aziende sono pregate di comunicare allo Studio entro e non oltre il **17 marzo p.v.** i seguenti dati per i **lavoratori dipendenti** e **per i somministrati** che effettuano lavoro notturno:

- Nome e cognome

- C.F.

- Numero di giornate di effettivo lavoro notturno

Con l'occasione riepiloghiamo la normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, che ha previsto la disciplina del pensionamento anticipato per i lavoratori che svolgono le attività particolarmente usuranti.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Nel dettaglio, si ricorda che l'articolo 5 del D.Lgs. n. 67/2011 ha introdotto due diversi obblighi di comunicazione, riguardanti il lavoro notturno, così come identificato dal decreto stesso (e non, quindi, sulla base della definizione contenuta nel D.Lgs. n. 66/2003), e lo svolgimento delle cd. "attività in linea catena", anche in questo caso definite dal decreto in oggetto.

Comunicazione per attività di lavoro notturno

La norma dispone che il datore di lavoro, anche per il tramite dell'associazione cui aderisce ovvero del professionista abilitato, deve comunicare

- in **via telematica**,
- alla **DTL** competente per territorio e ai competenti **istituti previdenziali**,

Commento [S1]: Per i dipendenti lo studio è già in possesso dei dati. Mettere questa specifica in due punti: dipendenti e somministrati

- con **periodicità annuale**,
l'esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui si impieghino lavoratori notturni così come definiti dal decreto.

Comunicazione per attività in "linea catena"

Il datore di lavoro che svolge le attività cd. "in linea catena", deve darne comunicazione

- alle **DTL** e agli **istituti previdenziali** territorialmente competenti;
- **entro 30 giorni** dall'inizio dello svolgimento delle stesse attività.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ DI LAVORO NOTTURNO

Il Ministero ricorda che i datori di lavoro che impiegano lavoratori in attività di lavoro notturno, così come definiti nel testo del decreto, possono effettuare la comunicazione anche per il tramite dei **professionisti abilitati** e delle **associazioni** cui aderiscano o conferiscano mandato.

Modalità di comunicazione

La comunicazione deve contenere l'indicazione delle **unità produttive** nelle quali sono svolte le attività di lavoro notturno e deve essere fatta

- **esclusivamente** tramite la compilazione del modello disponibile sul sito del Ministero (www.lavoro.gov.it)
- **entro il 31 marzo 2017** per il **lavoro notturno** svolto nell'anno **2016**.

Il numero indicativo dei lavoratori impegnati nelle attività in questione da indicare sul modello deve tener conto **anche** dei **lavoratori** impiegati con contratto di **somministrazione lavoro**.

⇒ **DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE PER CONSENTIRE AI DIPENDENTI DI DIMOSTRARE IL LAVORO USURANTE NEL MOMENTO IN CUI ANDRANNO IN PENSIONE:**

Cogliamo l'occasione per precisare che le aziende che avessero lavoratori che rientrano in questa categoria, devono rendersi disponibili a fornire al lavoratore (nel momento in cui egli andrà in pensione) tutta la documentazione necessaria, tenendo presente che il lavoratore dovrà fornire la **documentazione e gli elementi di prova con data certa**. A titolo esemplificativo il decreto riporta i seguenti documenti:

1. prospetto di paga;
2. libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
3. libretto di lavoro;
4. contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento; → *attenzione alla specifica delle mansioni*
5. **ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;**
6. documentazione medico-sanitaria;
7. comunicazioni di introduzione del lavoro notturno (eventuali accordi

- sindacali, comunicazioni fatte alla DTL)
8. carta di qualificazione del conducente di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e certificato di idoneità alla guida.
 9. documento di valutazione del rischio previsto dalle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 10. comunicazioni di assunzione
 11. altra documentazione equipollente.

Trattandosi della possibilità per il lavoratore di ottenere un'anticipazione del pensionamento, l'Inps porrà particolare attenzione alla documentazione prodotta, quindi consigliamo alle aziende interessate di archiviare con particolare scrupolo la documentazione citata.

COMUNICAZIONE PER ATTIVITÀ "IN LINEA CATENA"

Individuazione dei destinatari

In via preliminare, il Ministero chiarisce che le **imprese interessate** dalla norma sono **solamente** quelle che svolgono attività che **soddisfano contemporaneamente** i seguenti **requisiti**:

1. applicazione delle **voci di tariffa** per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui alla tabella seguente:

VOCE DI TARIFFA	LAVORAZIONI
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

2. applicazione dei **criteri di organizzazione del lavoro** previsti dall'**articolo 2100 c.c.**, così come disciplinati dal CCNL applicato, cioè un'organizzazione del lavoro vincolata "*...all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione...*".
3. **utilizzo** di un **processo produttivo in serie** così come descritto dall'articolo

1, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 67/2011, cioè “...contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia...”.

Si ricorda che **sono esclusi** gli addetti alle lavorazioni collaterali alle linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento di materiali, alle attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione, al controllo qualità.

Come già detto sopra quindi, **tale comunicazione deve essere inviata dalle aziende solamente nel caso in cui siano presenti tutti e tre i requisiti descritti.**

Un esempio può rendere maggiormente chiaro il concetto.

Un’azienda che è inquadrata in una delle voci di tariffa indicate nella tabella, ma che non applica il lavoro a cottimo (stabilito dall’art. 2100 c.c.), né esegue lavori in serie, **non ha alcun obbligo di comunicazione.**

Lo stesso discorso vale per l’azienda che esegue sia lavori in serie che lavori a cottimo, ma che non è inquadrata nelle voci di tariffa presenti.

DISCIPLINA SANZIONATORIA

In merito al regime sanzionatorio collegato agli obblighi di comunicazione, il comma 3 dell’articolo 5 del decreto prevede che qualora il datore di lavoro **ometta** di effettuare le **comunicazioni** per lavoro notturno o attività “in linea catena”, è punito con la **sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.**

In proposito, il Ministero chiarisce che **non è sanzionabile la ritardata comunicazione, ma solamente l’omissione della stessa ovvero la comunicazione di dati errati o non corrispondenti al vero.**

Si sottolinea che non è ritenuta sanzionabile l’errata indicazione del numero di lavoratori addetti alle lavorazioni interessate, in quanto tale dato è puramente indicativo e utile ai soli fini della quantificazione, da parte degli Istituti interessati, del numero delle possibili richieste di pensionamento anticipato.

10 marzo 2017

I migliori saluti.

Lucia Dott.ssa Filippi

Consulenza del lavoro, Contrattualistica giuslavoristica, Privacy, Conciliazioni e Transazioni, Amministrazione del personale, Due diligence, Sviluppo risorse umane

Ricevi questa comunicazione in quanto hai autorizzato Studio Filippi all’invio di materiale informativo.

Se non desideri più riceverle, invia una e-mail al seguente indirizzo: negoilconsenso@studio-filippi.it

Al sensi del D.Lgs n. 196 del 2003 e collegate, questo messaggio di posta elettronica è destinato unicamente ai destinatari sopra indicati e le informazioni in esso contenute sono

da considerarsi strettamente riservate. Ne è vietato l'uso, la diffusione o riproduzione da parte di ogni altra persona, senza autorizzazione; tale comportamento costituirebbe violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza di altri soggetti ed espone il responsabile alle relative conseguenze. Si fa presente, altresì, che questa casella di posta è riservata esclusivamente all'invio ed alla ricezione di messaggi aziendali inerenti l'attività lavorativa, e non è previsto né autorizzato l'utilizzo per fini personali. Pertanto i messaggi in uscita e quelli di risposta in entrata verranno trattati quali messaggi aziendali e soggetti alla ordinaria gestione disposta con proprio disciplinare dall'azienda e, di conseguenza, eventualmente anche alla lettura da parte di persone diverse dall'intestatario della casella. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia.